



COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 06/12/2019

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 11/2019 avente ad oggetto: “Denuncie dei Sigg.ri Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro aventi ad oggetto il presunto mancato pagamento da parte della Società Tre Fiori di importi previsti negli accordi rispettivamente sottoscritti dalle parti per la stagione 2018/2019 e la presunta difformità tra i medesimi accordi sottoscritti dai calciatori e quelli recanti la firma del Presidente” e l’acquisizione nell’ambito del procedimento n. 11/2019 dell’esposto della Società S.S. TRE FIORI F.C. del 30 luglio 2019.

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall’avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall’avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, si è riunita il giorno 22 novembre 2019 per il dibattimento ed in data 23 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni, pubblicate con Comunicato Ufficiale della FSGC n. 13 del 25 novembre 2019, in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC,

a carico dei signori:

- **Casali Aster;**
- **Benedettini Giacomo;**
- **Castro Matias Roman;**
- **Castro Nicolas Leonel;**

ed a carico della società:

- **S.S. Tre Fiori F.C.**

Il deferimento:

Con atto del **05 novembre 2019** la Procura Federale della FSGC, dopo avere disposto, in data 12 agosto 2019, la riunione dei procedimenti disciplinari n. 11/2019 avente ad oggetto “*Denuncia del Sig. Matias Roman Castro avente ad oggetto il presunto mancato pagamento da parte della Società Tre Fiori di importi previsti nell’accordo sottoscritto dalle parti per la stagione 2018/2019 e la presunta difformità tra l’accordo del calciatore e quello recante la firma del Presidente*”, e n. 12/2019 avente ad oggetto “*Denuncia del Sig. Nicolas Leonel Castro avente ad oggetto il presunto mancato pagamento da parte della Società Tre Fiori di importi previsti nell’accordo sottoscritto*



dalle parti per la stagione 2018/2019 e la presunta difformità tra l'accordo del calciatore e quello recante la firma del Presidente" nel Procedimento disciplinare n. 11/2019 avente ad oggetto: "Denuncie dei Sigg.ri Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro aventi ad oggetto il presunto mancato pagamento da parte della Società Tre Fiori di importi previsti negli accordi rispettivamente sottoscritti dalle parti per la stagione 2018/2019 e la presunta difformità tra i medesimi accordi sottoscritti dai calciatori e quelli recanti la firma del Presidente" e l'acquisizione nell'ambito del procedimento n. 11/2019 dell'esposto della Società S.S. TRE FIORI F.C. del 30 luglio 2019, ha deferito:

- 1) il signor **Casali Aster**, all'epoca dei fatti Dirigente della società Tre Fiori F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2, e di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per non avere provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C.;
- 2) il signor **Benedettini Giacomo**, all'epoca dei fatti Dirigente e Legale Rappresentante della società Tre Fiori F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2, e di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per non avere provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C.;
- 3) il signor **Castro Matias Roman**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Tre Fiori F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti;
- 4) il signor **Castro Nicolas Leonel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Tre Fiori F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti;
- 5) la società **S.S. Tre Fiori F.C.**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.3, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Dirigente e Legale Rappresentante signor Giacomo Benedettini e per le condotte ascritte al proprio Dirigente signor Casali Aster.



Con provvedimento di questa Commissione in data 06 novembre 2019, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del 05 novembre 2019 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti mediante lettera via mail, l'inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 22 novembre 2019.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati Casali Aster, Benedettini Giacomo, Castro Matias Roman e Castro Nicolas Leonel, e la società S.S. Tre Fiori F.C., hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie.

Il dibattimento

Al dibattimento, svoltosi il giorno 22 novembre 2019, sono comparsi:

il Procuratore Federale della FSGC avv. Angela De Michele, il Vice Procuratore Federale della FSGC avv. Alberta Amadori FSGC;

i signori Casali Aster e Benedettini Giacomo;

nonché l'avv. Gloria Giardi, legale dei signori Casali Aster e Benedettini Giacomo e della società S.S. Tre Fiori F.C., e l'avv. Matteo Sperduti, legale dei signori Castro Matias Roman e Castro Nicolas Leonel.

All'inizio del dibattimento, la Commissione si è riservata di decidere al definitivo sulle istanze presentate nell'interesse dei signori Casali Aster e Benedettini Giacomo e della società S.S. Tre Fiori F.C., con memoria difensiva del 12 novembre 2019.

Di seguito, la Commissione ha inviato la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie.

Le richieste della Procura

Dopo avere illustrato il deferimento, la Procura ha quindi chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:



Soc. sportiva Tre Fiori: € 500,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 6°, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dal Dirigente e Legale Rappresentante Benedettini Giacomo e dal Dirigente Aster Casali, ex art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina;

Giacomo Benedettini: mesi 6 di inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 4°, per le violazioni di cui all'art. 1, comma 2°, e art. 7, comma 2°, Reg Disciplina;

Aster Casali: mesi 6 di inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 4°, per le violazioni di cui all'art. 1, comma 2°, e art. 7, comma 2°, Reg Disciplina;

Nicolas Leonel Castro: n. 1 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, per la violazione di cui all'art. 1, comma 2°, Reg Disciplina;

Matias Roman Castro: n. 1 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, per la violazione di cui all'art. 1, comma 2°, Reg Disciplina;

Le richieste dei deferiti

I difensori dei deferiti hanno illustrato ed integrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattito.

I motivi della decisione

Il signor Casali Aster, all'epoca dei fatti Dirigente della società Tre Fiori F.C. ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 5 novembre 2019, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2°, e di cui all'art. 7, comma 2°, del Regolamento Disciplina FSGC.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Casali Aster **per non avere provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e successivamente depositati presso la FSGC**, e quindi in violazione della normativa federale in materia di obblighi gestionali ed economici delle società nei confronti dei propri tesserati, oltre che dei principi di lealtà e correttezza che devono



caratterizzare il comportamento e le azioni dei tesserati in ogni rapporto riferibile all'ordinamento sportivo.

Dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, si evince che il materiale probatorio sul quale la Procura Federale ha fondato il proprio deferimento del 5 novembre 2019 è costituito essenzialmente: - dal contratto di collaborazione sottoscritto dal signor Matias Roman Castro e dalla società Tre Fiori F.C.; - dal contratto di collaborazione sottoscritto dal signor Nicolas Leonel Castro e dalla società Tre Fiori F.C.; - e dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dagli stessi soggetti coinvolti.

Su quest'ultimo punto la Commissione ritiene di dover rilevare, in termini generali, come nel presente procedimento i tesserati sentiti dalla Procura Federale abbiano rilasciato spontanee dichiarazioni che, con le dovute precisazioni, presentano indubbi profili di credibilità e di attendibilità.

Inoltre si rileva, sempre in via preliminare, che la difesa del signor Casali ha sollevato eccezioni ed ha proposto istanze sulla base di presupposti erronei. Nel procedimento sportivo, ha infatti valore pieno di prova, quanto acquisito nella fase delle indagini o, prima ancora, dell'apertura di esse, ed il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal Regolamento Disciplina e non in base al Codice di procedura penale, che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza.

Anche lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è **sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi precisi e concordanti.**

Ed altresì, sempre in riferimento alle richieste preliminari avanzate dall'avv. Giardi, si rileva che il Regolamento Disciplinare vigente, come rilevato anche dalla Procura Federale, è conforme ai dettami FIFA e che non spetta a questa Commissione porre in essere quanto richiesto dallo stesso avv. Giardi sia sotto il profilo dell'impartizione di disposizioni alla Federazione sia sotto il profilo dell'interpretazione della normativa federale stante anche quanto stabilito su quest'ultimo profilo dall'art. 45 dello Statuto Federale che individua nella Corte d'Appello l'organo che "*c) interpreta, su richiesta del Presidente Federale, il quale può essere incaricato dal Consiglio Federale, le norme statutarie e le altre norme federali*".



Entrando nel merito del deferimento, questa Commissione rileva, *in primis*, che il signor Casali ha avuto sicuramente un ruolo centrale in ogni fase di questa vicenda.

Come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso signor Casali Aster alla Procura Federale durante l'audizione del 22 luglio 2019, risulta evidente che tutta la trattativa precontrattuale è stata condotta e gestita, per conto della società Tre Fiori F.C., pressoché esclusivamente dal signor Casali.

Sono sintomatiche, a tale riguardo, le dichiarazioni spontaneamente rilasciate da quest'ultimo alla Procura Federale e che vengono di seguito testualmente riportate: **“Come Direttore Sportivo mi occupavo di contattare i calciatori, di trattare il loro tesseramento ed il contratto, di concerto prevalentemente con il Sig. Benedettini Giacomo, Direttore Generale della Soc. o con altri dirigenti di Società, compreso mio padre, che era ed è Presidente, fino ad arrivare alla definizione dell'accordo che avveniva con la firma del relativo contratto per quanto di mia competenza e seguì tutta la fase del tesseramento. ... A Gennaio del 2019, quando si è aperto il mercato, sono stato contattato da 2 conoscenti che mi hanno mandato un video su due calciatori dicendomi se sapevo se la Tre Fiori era interessata a valutare tecnicamente questi due atleti. ... A fine partita li abbiamo incontrati in sede io, Amici, forse anche mio padre, e Benedettini ed abbiamo cominciato ad instaurare una trattativa. Abbiamo ovviamente affrontato il discorso economico. Siamo arrivati ad un punto in cui ci siamo reciprocamente chiariti le rispettive proposte ma non siamo arrivati a definire l'accordo. ... Finita la trattativa, Benedettini è andato via assieme agli altri dirigenti del Tre Fiori, ed ho re incontrato Matias e Nicolas Castro, che erano in compagnia di tal Schelotto, a Miramare, insieme ad Angelo Rea, Emilio Scotto e Montanari Cristian – miei conoscenti, la sera stessa dove abbiamo definito la trattativa ed abbiamo firmato il contratto.”** (aff. pag 30 e ss).

I contratti di collaborazione oggetto del presente procedimento disciplinare, per stessa ammissione del signor Casali Aster, sono stati sottoscritti alla sua presenza dai signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, e quindi sottoscritti dallo stesso nell'interesse della società Tre Fiori F.C., come precisato in sede di audizione: ***“Voglio dichiarare spontaneamente che il contratto l'ho firmato io. ... Dall'esame degli stessi confermo che la firma del Tre Fiori è la mia ma non ricordo perfettamente se l'ho apposta quella sera con i calciatori, come di prassi, o se l'ho firmato in un secondo momento. ADR: Le righe aggiunte al punto A dei due contratti, ed in particolare nel contratto di Nicolas, l'aggiunta “1.200 x 3 = 3.600” e nel contratto di Matias “700 x 3 = 2.100” sono state aggiunte quella stessa sera in presenza dei calciatori. ...*** (aff. pag. 31).



Dopo la sottoscrizione dei contratti di collaborazione ed il loro deposito presso la FSGC, ai fini del tesseramento dei due fratelli Castro per la società Tre Fiori F.C., il signor Casali ha continuato ad essere il riferimento principale dei due calciatori, per ogni loro questione e/o problema.

Ed è sempre il signor Casali che, nel momento in cui i rapporti con i due calciatori si erano ormai deteriorati, aveva cercato un punto di incontro per definire bonariamente le pendenze economiche in essere.

Lo stesso signor Casali sul punto ha dichiarato: *“Voglio aggiungere che la settimana scorsa [l’audizione del signor Casali Aster si è tenuta il 22 luglio 2019] tramite Angelo Rea, mi sono messo in contatto con la persona che mi ha presentato i due Castro, ovvero Massimo Moraudi ... per proporre di chiudere la vicenda cercando di trovare un accordo amichevole, di risposta ho ottenuto una proposta di pagamento per Nicolas di 1200 più 600 e per Matias 700 più 300 più seicento per il suo disturbo. ... A quel punto ho cercato di fare arrivare una proposta direttamente ai ragazzi tramite Vassallo, un ex giocatore che stava sempre con loro, proponendo duemila euro a saldo e stralcio di tutta la vicenda ma non ne hanno voluto sapere.”* (aff. pag. 33).

Le dichiarazioni rese dal signor Casali Aster hanno trovato un puntuale riscontro nelle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, alla Procura Federale, dal Segretario Generale della società Tre Fiori F.C., signor Benedettini Giacomo, il quale pur non negando di avere incontrato i fratelli Castro nel mese di gennaio e di essere stato informato della trattativa in corso con questi due calciatori, ha sempre dichiarato che ogni punto della trattativa, comprese le questioni economiche, era stato gestito dal solo Casali Aster.

Al riguardo sono significative le seguenti dichiarazioni rilasciate, in data 12 luglio 2019, dallo stesso signor Benedettini in sede di audizione: *“Io in seno alla società Tre Fiori sono Segretario Generale con delega di firma da parte del Presidente e **mi occupo dell’organizzazione generale dei contatti con la squadra ed, in alcuni casi, dei contratti dei calciatori quando il Direttore Sportivo Aster Casali non è disponibile.** ... Nel caso dei calciatori Nicolas e Matias Castro per la stagione sportiva 2018/2019, le trattative inerenti il contratto sono state svolte dal Direttore Sportivo Aster Casali ed io sono stato presente ad un incontro, a gennaio 2019, se non ricordo male la prima volta che abbiamo conosciuto questi atleti prima di una partita al campo sportivo di Fiorentino dove io e Aster Casali li abbiamo conosciuti ma non abbiamo parlato di alcun dettaglio dal punto di vista contrattuale. Dopo di che ribadisco che la trattativa contrattuale è stata gestita da Aster Casali*



ovviamente confrontandosi con me per definire gli importi da offrire agli atleti. ... Per quanto riguarda i contratti coi calciatori tutta la parte della trattativa e della definizione dell'accordo con gli atleti la segue Aster Casali e poi il Presidente Marino Casali interviene per la firma ove occorre. **La trattativa la fa il Direttore Sportivo (Aster Casali) senza consultare il Presidente nell'ambito delle sue competenze.** ... Quando al primo, a marzo di quest'anno, Nicolas Castro ci chiese di poter far alloggiare a nostre spese la moglie presso la nostra struttura di riferimento perché la moglie stava arrivando in Italia e voleva che stesse con lui. **In un primo momento fu Aster Casali a dirgli, sia telefonicamente che attraverso dei messaggi scritti, che non c'era questa possibilità, dopo di che io sono intervenuto il giorno in cui questa ragazza era arrivata per cercare di risolvere il problema con la struttura che non sapeva dove alloggiarli.**" (aff. pag. 13 e ss.)

Anche gli stessi calciatori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro hanno confermato, a loro volta, che l'unico loro referente della società Tre Fiori F.C. era stato il solo Casali Aster.

Il signor Nicolas Leonel Castro sul punto ha dichiarato: **"Voglio ribadire che l'accordo che avevo raggiunto con la società tramite il sig. Aster Casali Direttore Sportivo del Tre Fiori prevedeva la corresponsione dell'importo di Euro 1.200,00 mensili per 4 mesi fino alla fine della stagione, come risulta dall'accordo che io avevo sottoscritto. In realtà la società mi ha pagato solo due stipendi e quando io, dopo l'ultima partita di campionato che si è tenuta il 24 maggio 2019, sono andato dal Direttore Sportivo Aster Casali per lamentare il mancato pagamento di quanto mi dovevano lo stesso non mi ha risposto. A quel punto sono andato a parlare con Giacomo Benedettini, Direttore Generale della società, il quale mi ha detto che dovevo parlare di questo problema con Aster Casali perché l'accordo era stato definito con quest'ultimo. Tornato da Aster Casali, quest'ultimo ha giustificato il mancato pagamento dei due stipendi col fatto che il vitto e l'alloggio che erano stati previsti nell'accordo e che so che era lo stesso accordo con mio fratello Matias Castro e con un altro calciatore Davide Massaro, avevano comportato un esborso troppo costoso per la società e che quindi non mi poteva pagare lo stipendio. A quel punto di fronte alla mia insistenza il signor Casali mi ha detto "vediamo se riesco a pagarti il terzo stipendio come da contratto" ed io ho contestato il fatto che l'accordo prevedeva il pagamento degli stipendi fino alla fine della stagione sportiva, come previsto dal contratto che io avevo firmato dove, lo ribadisco, non c'era in alcun modo l'aggiunta che pare prevedere solo il pagamento di tre stipendi".** (aff. pag. 63 e ss)

Il signor Matias Roman Castro sul punto ha dichiarato: **"Preciso che il contratto che io ho sottoscritto che mi fu presentato per la firma da Casali Aster il 21 gennaio presso l'Albergo**



“Hotel Feldberg” a Rivazzurra alla presenza anche di mio fratello Nicolas e di un signore che non so chi fosse non rappresentava né me né mio fratello né la società, che poi ho saputo essere un procuratore ma non so nulla, non recava la dicitura “700x3=2100” presente sul contratto depositato in Federazione e che mi viene mostrato. In quell’occasione mi fu chiesto da Aster Casali di firmarlo e di consegnarlo al medesimo che lo avrebbe portato presso la sede della società per farlo firmare al padre Marino Casali – Presidente della società, poiché Aster non poteva firmarlo in quel momento.” (aff. pag. 167).

Passando quindi all’esame dei contratti di collaborazione depositati presso la FSGC ed oggetto del presente procedimento, questa Commissione, seguendo quanto già evidenziato dalla stessa Procura Federale nel proprio atto di deferimento e senza entrare nel merito delle, quantomeno, intricate vicende riguardanti l’inserimento della postilla a margine dei contratti in ragione della natura assorbente delle successive considerazioni, rileva:

- che il modello di contratto utilizzato dalla società Tre Fiori F.C. per il tesseramento dei propri atleti presso la FSGC, nello stabilire che non viene riconosciuta ai calciatori nessuna retribuzione o compenso per le prestazioni sportive offerte, ma unicamente un rimborso spese forfettario, prevede tre opzioni, che vengono di seguito riportate:

a) € _____ (_____ /00) * al mese a partire dalla data _____ fino al termine della stagione sportiva.

b) € _____ (_____ /00) * per l’intera stagione _____.

c) € _____ (_____ /00) * a partita.”;

- che sono stati sottoscritti due distinti contratti di collaborazione, uno per ciascun calciatore;

- che in entrambi i contratti sottoscritti dalla società Tre Fiori F.C. con i fratelli Castro e depositati in Federazione è stata compilata dalle parti contraenti l’opzione di cui alla lettera a), prevedendo il contratto sottoscritto con il signor Nicolas Leonel Castro un rimborso di € 1.200,00 mensili fino al termine della stagione sportiva ed il contratto sottoscritto con il signor Matias Roman Castro un rimborso di € 700,00 mensili fino al termine della stagione sportiva (aff. pag. 5 e 49);

- e che le opzioni di cui alle lettere b) et c) non sono state compilate;



- che pertanto risulta provato *per tabulas* che la volontà delle parti, cristallizzatasi nei predetti contratti di collaborazione, era quella di riconoscere ai due calciatori un rimborso spese da corrisponderli mensilmente, a decorrere dal mese di febbraio fino al termine della stagione sportiva fissata per il mese di maggio, e pertanto spalmato su quattro mensilità;
- che, se la volontà delle parti fosse stata diversa, nel senso che il rimborso spese, come sostenuto dalla società Tre Fiori F.C. ma contestato dai fratelli Castro, doveva essere indicato in una somma totale per l'intera stagione, da pagarsi in tre tranches, si sarebbe potuto e dovuto firmare due nuovi contratti, compilando l'opzione di cui alla lettera b) ovvero, in mancanza di altri moduli (entrambi i contratti, stando alle dichiarazioni del signor Casali Aster e del signor Matias Roman Castro sembrerebbe fossero stati firmati dai calciatori a Rimini e quindi fuori dalla sede sociale del Tre Fiori F.C.), si sarebbe potuto e dovuto compilare l'opzione di cui alla lettera b) degli originari contratti **ed annullare l'opzione di cui alla lettera a)** a mezzo interlinea ovvero, in maniera meno elegante ma comunque efficace, sbarrando/cancellando tale opzione, stante il doveroso rigore che si richiede per la compilazione di documenti aventi una particolare importanza nell'ambito federale di competenza e negli organi di riferimento;
- che nulla di tutto questo è stato fatto. I contratti depositati in Federazione recano entrambi l'opzione di cui alla lettera a) e pertanto sono chiari **nel quantum** pattuito a titolo di rimborso spese e **nella modalità di pagamento, stabilita in forma mensile fino al termine della stagione sportiva;**
- che, stante quanto sopra esposto, tanto la postilla aggiunta al contratto sottoscritto dal signor Nicolas Leonel Castro e riportante l'indicazione "1200x3= 3600", quanto la postilla aggiunta al contratto sottoscritto dal signor Matias Roman Castro e riportante l'indicazione "700x3= 2100" risultano, ad avviso di questa Commissione, del tutto inconferenti ed inconciliabili rispetto al tenore letterale degli stessi, così come nessuna rilevanza possono assumere sul punto le dichiarazioni rese dai signori Scotto e Rea ed allegate alla memoria difensiva (aff. pag. 105 e 107) in quanto tali dichiarazioni risultano essere state acquisite in maniera irrituale, fuori dall'ambito del procedimento *de quo* ed altresì che per le medesime dichiarazioni non è stata espressamente richiesta la ripetizione avanti alla Procura Federale. Pertanto le stesse risultano non valutabili nel presente grado di giudizio;



- che, per stessa ammissione del signor Casali Aster, risulta provato che la società Tre Fiori F.C. non ha corrisposto a favore dei signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro tutte le mensilità pattuite.

Sul punto il signor Casali Aster ha infatti dichiarato: *“La prima tranches, come convenuto dai calciatori, è stata pagata una volta eseguiti gli adempimenti amministrativi e medici previsti. Anche la seconda tranches è stata pagata. Della terza tranches è stato pagato un acconto di € 500 cadauno, ma non abbiamo ad oggi provveduto al saldo perché ci sono stati dei comportamenti di questi 2 calciatori scorretti e sleali.”* (aff. pag. 32). Analoga dichiarazione è stata altresì rilasciata dal signor Conti Enzo, quale Tesoriere della società Tre Fiori F.C., il quale nella propria audizione del 30 agosto 2019, ha testualmente dichiarato *“...che è stato pagato anche un importo di 500 euro ciascuno come terza tranches a titolo di acconto sulla terza mensilità perché c'erano delle contestazioni in atto”* (aff. pag. 174);

- che non è stata fornita alcuna prova circa la causale del pagamento della somma di € 500,00 ciascuno, corrisposta dalla società Tre Fiori F.C. ai fratelli Castro nel mese di maggio, e pertanto non è dato sapersi se si è trattato di un pagamento a titolo di acconto sul rimborso spese dovuto ovvero quale premio per la “qualificazione Europa” raggiunta a seguito della vittoria della Coppa Titano;

- che, nel mese di luglio 2019, **e quindi successivamente alla formale comunicazione da parte della società Tre Fiori F.C. della violazione del regolamento interno della stessa società contestata ai fratelli Castro in data 27 maggio 2019** (aff. pag. 157 e 158), lo stesso signor Casali Aster, per sua stessa ammissione, si è *“messo in contatto con la persona che mi ha presentato i due Castro, ovvero Massimo Moraudi ... per proporre di chiudere la vicenda cercando di trovare un accordo amichevole, di risposta ho ottenuto una proposta di pagamento per Nicolas di 1200 più 600 e per Matias 700 più 300 più seicento per il suo disturbo. ... A quel punto ho cercato di fare arrivare una proposta direttamente ai ragazzi tramite Vassallo, un ex giocatore che stava sempre con loro, proponendo duemila euro a saldo e stralcio di tutta la vicenda ma non ne hanno voluto sapere.”* (aff. pag. 33), ad ulteriore riprova che i contratti di collaborazione con i fratelli Castro non erano stati completamente onorati dalla società Tre Fiori F.C.

La difesa dei signori Casali e Benedettini, nonché della società Tre Fiori F.C., con propria memoria difensiva deposita in atti il 12 novembre 2019, ha contestato che la Procura Federale con il proprio



atto di deferimento non avrebbe tenuto conto dei crediti vantati dalla società Tre Fiori F.C. nei confronti dei fratelli Castro a seguito dei provvedimenti disciplinari irrogati nei loro confronti, in data 27 maggio 2019 (aff. pag. 157 e 158), in ragione delle tenute condotte contrarie al Regolamento interno della società e richiamato ai contratti di collaborazione depositati in Federazione ed altresì, esclusivamente per la posizione di Nicolas Leonel Castro, delle ingiuste pretese avanzate nei confronti della società riguardanti la presenza non prevista e non autorizzata della moglie in hotel per 67 notti.

Tuttavia, stante quanto sopra esposto in merito alla quantificazione economica complessiva delle spettanze previste, a titolo di rimborso spese in favore dei calciatori *de quibus*, che quindi prevedeva per il signor Nicolas Castro una somma pari a € 4.800,00 e per il signor Matias Castro una somma pari a € 2.800,00, la compensazione invocata, a prescindere dalla sua effettiva applicabilità ai casi di specie, tenendo comunque conto dei principi sanciti dall'art. 1, comma 2°, del Regolamento Disciplina nonché dall'art. 99, comma 2°, del Regolamento Organico che testualmente prevede “*i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni della F.S.G.C. e delle rispettive prescrizioni dettate dai Club di appartenenza. I calciatori ed i tecnici iscritti nei rispettivi registri, sono altresì tenuti all’osservanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.*”, ed al netto delle sanzioni quantificate dalla Tre Fiori F.C., rispettivamente per € 1732,00 ed € 245,00, considerato che la stessa Società ha rappresentato (aff. pag. 159) di aver corrisposto al signor Nicolas Castro € 2.900,00 ed al signor Matias Castro € 1.900,00, farebbe residuare in ogni caso un compenso da elargire ai fratelli Castro.

Stante quanto sopra esposto, risulta provato che il signor Casali Aster, all’epoca dei fatti Dirigente della società Tre Fiori F.C., non ha provveduto per intero al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la FSGC, e pertanto deve rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 2°, e di cui all’art. 7, comma 2°, del Regolamento Disciplina FSGC.

Ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogarsi, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, del Regolamento Disciplina, che testualmente recita: “*I dirigenti, i soci ed i non soci, ed i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.*”, questa Commissione ritiene che nel caso di specie possa trovare applicazione l’**art. 32** del Regolamento Disciplina,



tenuto conto della collaborazione fattiva prestata dal signor Casali Aster e della stessa ammissione da parte dello stesso del mancato pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°**, e di cui all'**art. 7, comma 2°**, Reg. Disciplina, per non avere provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C., irroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4°, del Reg. Disciplina, la sanzione dell'**inibizione di mesi 4** a carico del signor **Casali Aster**, all'epoca dei fatti Dirigente della Società Tre Fiori F.C..

Il signor **Benedettini Giacomo**, quale Segretario Generale e Legale Rappresentante della società Tre Fiori F.C., è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 5 novembre 2019, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2°, e di cui all'art. 7, comma 2°, del Regolamento Disciplina FSGC, e più precisamente per rispondere degli stessi fatti contestati al signor Casali Aster e già dettagliatamente sopra ricostruiti, ovvero sia **per non avere provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la FSGC**, e quindi in violazione della normativa federale in materia di obblighi gestionali ed economici delle società nei confronti dei propri tesserati, oltre che dei principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare il comportamento e le azioni dei tesserati in ogni rapporto riferibile all'ordinamento sportivo.

Dall'esame dei documenti allegati al deferimento della Procura Federale, questa Commissione evidenzia innanzitutto che il signor Benedettini Giacomo, contrariamente al signor Casali Aster, ha avuto un ruolo del tutto marginale in questa vicenda.

Come già sopra riportato più dettagliatamente nell'esaminare la posizione del signor Casali Aster, a cui si rimanda, il signor Benedettini Giacomo, durante la propria audizione del 12 luglio 2019, ha dichiarato:

- di occuparsi *dell'organizzazione generale dei contatti con la squadra ed, **in alcuni casi, dei contratti dei calciatori quando il Direttore Sportivo Aster Casali non è disponibile;***



- che *le trattative inerenti il contratto* [con i fratelli Nicolas e Matias Castro] *sono state svolte dal Direttore Sportivo Aster Casali;*
- di aver conosciuto i predetti calciatori ad un incontro, a gennaio 2019, prima di una partita al campo sportivo di Fiorentino dove lo stesso ed il signor Aster Casali **non hanno comunque parlato di alcun dettaglio dal punto di vista contrattuale;**
- *che la trattativa la fa il Direttore Sportivo (Aster Casali) senza consultare il Presidente nell'ambito delle sue competenze;*
- di essersi occupato *della gestione della sistemazione logistica dei due calciatori presso la struttura di riferimento della società;*
- *e di essere intervenuto il giorno dell'arrivo dall'Argentina in Italia della moglie di Nicolas Castro per cercare un alloggio alla stessa presso la struttura di riferimento della società Tre Fiori F.C. (aff. pag. 13 e ss.).*

Quanto affermato dal signor Benedettini Giacomo ha trovato un puntuale riscontro nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dal signor Casali Aster. Infatti, come già sopra evidenziato, è stato il signor Casali Aster, a gestire in maniera pressoché esclusiva ogni fase di questa operazione, ovvero a gestire la fase delle trattative pre-contrattuali, quella della sottoscrizione dei contratti con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro e del loro deposito in FSGC, nonché la fase post-contrattuale, quando ha cercato, seppur senza esito, di trovare un accordo bonario ed a saldo e stralcio con i due calciatori.

Anche lo stesso Nicolas Leonel Castro ha, di fatto e seppur indirettamente, confermato con le proprie dichiarazioni il ruolo del tutto secondario tenuto dal signor Benedettini sia nella sottoscrizione del proprio contratto che di quello del fratello Matias, sia nella gestione dei problemi legati al mancato pagamento delle mensilità ivi previste a titolo di rimborso spese.

Il signor Nicolas Leonel Castro ha infatti dichiarato, in sede di audizione:

- di avere raggiunto l'accordo con la società Tre Fiori F.C. tramite il Direttore Sportivo signor Aster Casali;



- e che quando era andato a parlare con il signor Benedettini, a seguito del mancato pagamento di quanto pattuito, quest'ultimo gli aveva detto che doveva parlare di questo problema con Aster Casali perché l'accordo era stato definito con lo stesso signor Casali.

Dall'esame degli atti non risulta pertanto provato, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che il signor Benedettini Giacomo abbia posto in essere condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare ed in particolare non risulta provato che abbia posto in essere le condotte che gli sono state contestate dalla Procura federale con il proprio deferimento del 5 novembre 2019.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. del tesserato signor **Benedettini Giacomo**, all'epoca dei fatti Dirigente e Legale Rappresentante della Società Tre Fiori F.C., per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°**, e di cui all'**art. 7, comma 2°**, Reg. Disciplina.

La S.S. Tre Fiori F.C., è stata deferita dalla Procura Federale:

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'**art. 3, comma 2°**, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Dirigente e Legale Rappresentante sig. Giacomo Benedettini e per le condotte ascritte al proprio Dirigente sig. Aster Casali.

Il secondo comma dell'art. 3 Reg. Disciplina (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, per le ragioni sopra esposte:

- **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. della Società **Tre Fiori F.C.**, per le violazioni dell'**art. 3, comma 2°**, Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio Dirigente e Legale Rappresentante sig. Giacomo Benedettini;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. della Società **Tre Fiori F.C.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ex **art. 3, comma 2°**, del Reg. Disciplina della F.S.G.C., in relazione alle condotte ascritte al proprio Dirigente, all'epoca dei fatti, signor Aster Casali, e ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga, ai sensi e



per gli effetti dell'art. 7, comma 6°, del Reg. Disciplina, la sanzione dell'**ammenda pari ad € 500,00**.

Il signor Castro Nicolas Leonel, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C. è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 5 novembre 2019, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2°, del Regolamento Disciplina FSGC, e più precisamente per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti.

Dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, si evince che la società Tre Fiori F.C., con proprio esposto trasmesso alla Procura Federale il 30 luglio 2019, aveva contestato ai signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro tutta una serie di condotte scorrette perpetrate dai due calciatori che, ad avviso della stessa società, potevano bene essere rilevanti non solo sotto il profilo privatistico ma anche sotto quello disciplinare (aff. pag. 95 e ss).

In particolare aveva denunciato, fra le altre contestazioni, che il signor Nicolas Castro si era reso responsabile di un grave fallo di reazione durante una partita di campionato ed era stato squalificato per 4 giornate, con conseguente grave danno materiale, d'immagine e sportivo per la società Tre Fiori e che la stessa Società aveva dovuto anticipare ingenti somme per l'ospitalità della moglie del signor Nicolas Castro, forzatamente ed ingiustamente pretese dai fratelli Castro.

Nel rispetto del regolamento interno (aff. pag. 116), richiamato nei contratti di collaborazione depositati in Federazione, la società Tre Fiori F.C. ha quindi rappresentato che in data 27 maggio 2019 aveva formalmente contestato ai due fratelli Castro le condotte di cui al sopra citato esposto, fra le quali *“la mancata restituzione del materiale sportivo (così come previsto dal regolamento)”*.

Infatti in sede di audizione dei due atleti le circostanze loro contestate avevano trovato puntuale conferma.

Il signor Nicolas Leonel Castro durante la propria audizione del 12 luglio 2019 ha infatti testualmente dichiarato: *“... il sig. Aster Casali mi disse che ... dovevamo andare via e portare indietro tutto il materiale in dotazione di noi calciatori della società (tuta felpa zaino). A quel punto io gli risposi che io e mio fratello avremmo riconsegnato il materiale e lasciato l'alloggio solo dopo aver ottenuto il pagamento degli stipendi arretrati...”* (aff. pag. 64 e 65).



Analoga dichiarazione è stata rilasciata sul punto anche dal fratello Matias Roman Castro, il quale nella propria audizione del 30 agosto 2019 ha testualmente dichiarato: *“Mentre ero in Argentina mi è arrivata una mail da parte della società dicendo che mi facevano una multa per non avere consegnato il materiale della società che, ammetto, non avevo consegnato prima perché aspettavo di ricevere i soldi e poi sinceramente per mera dimenticanza, ma dichiaro di essere disponibile a riconsegnarlo in qualsiasi momento”*. (aff. pag. 169)

Il legale dei fratelli Castro, con propria memoria difensiva, ha evidenziato che le questioni di cui si discute avrebbero esclusivamente una rilevanza sotto il profilo privatistico fra le parti, senza alcuna conseguenza sotto quello disciplinare.

Ha rilevato altresì che non esiste nel vigente Regolamento Disciplina una specifica norma che vieta la condotta contestata ai fratelli Castro nell’ambito del presente procedimento e che comunque non è prevista alcuna sanzione validamente irrogabile da parte dell’Organo di Giustizia Sportiva.

Tuttavia, richiamando quando riportato *supra* sui principi sanciti dall’art. 1, comma secondo, del Regolamento Disciplina nonché dall’art. 99, comma secondo, del Regolamento Organico che testualmente prevede: *“i tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni della F.S.G.C. e delle rispettive prescrizioni dettate dai Club di appartenenza. I calciatori ed i tecnici iscritti nei rispettivi registri, sono altresì tenuti all’osservanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.”*, non è chi non veda come nel caso di specie le violazioni contestate possano assumere rilievo anche ai fini disciplinari.

Come di recente statuito dal Giudice Sportivo di II Grado del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese nella pronuncia n. 1/2019, emessa in data 21.10.2019, *“Il concetto di lealtà sportiva, quale clausola generale, ha un contenuto in sé precettivo, sia pure elastico, duttile e rimesso alla concretizzazione che ne viene operata dall’interprete”* (Sentenza cit. p. 6).

Dall’esame degli atti risulta pertanto provato, anche per sua stessa ammissione, che il signor Nicolas Leonel Castro, non ha provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti.

Detta condotta è pertanto rilevante sotto il profilo disciplinare in quanto in contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 2°, del Regolamento Disciplina, che impone ai tutti i tesserati di



mantenere una condotta conforme *ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale.*

Questa Commissione ritiene che anche nel caso di specie possa trovare applicazione l'**art. 32** del Regolamento Disciplina, tenuto conto della collaborazione fattiva prestata dal signor Castro Nicolas Lionel e della stessa ammissione da parte dello stesso della restituzione del materiale sportivo alla società Tre Fiori.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°**, Reg. Disciplina, per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti, irroga, ai sensi dell'art. 28, comma 1°, Reg. Disciplina, la sanzione della **deplorazione** a carico del signor **Castro Nicolas Leonel**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C.;

Il signor **Castro Matias Roman**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C. è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 5 novembre 2019, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 2°, del Regolamento Disciplina FSGC, e più precisamente per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti.

Dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, si evince che la società Tre fiori F.C. con proprio esposto trasmesso alla Procura Federale il 30 luglio 2019 aveva contestato ai signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro tutta una serie di condotte scorrette perpetrate dai due calciatori che, ad avviso della stessa società, potevano bene essere rilevanti non solo sotto il profilo privatistico ma anche sotto quello disciplinare (aff. pag. 95 e ss).

Nel rispetto del regolamento interno (aff. pag. 116), richiamato nei contratti di collaborazione depositati in Federazione, la società Tre Fiori F.C. ha quindi rappresentato che in data 27 maggio 2019 aveva formalmente contestato ai due fratelli Castro le condotte di cui al sopra citato esposto, fra le quali "la mancata restituzione del materiale sportivo (così come previsto dal regolamento)".

In sede di audizione dei due atleti quest'ultima circostanza ha trovato puntuale conferma. Richiamato quanto già argomentato nell'analisi della posizione del sig. Nicolas Leonel Castro, e ritenuto applicabile anche in questa circostanza l'art. 32 del Regolamento Disciplina, per le stesse



considerazioni svolte *supra*, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°**, Reg. Disciplina, per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti, irroga, ai sensi dell'art. 28, comma 1°, Reg. Disciplina, la sanzione della **deplorazione** a carico del signor **Castro Matias Roman**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C.

Il dispositivo

- 1) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°** e di cui all'**art. 7, comma 2°** Reg. Disciplina, per non avere provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C., irroga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4°, del Reg. Disciplina, la sanzione dell'**inibizione di mesi 4** a carico del signor **Casali Aster**, all'epoca dei fatti Dirigente della Società Tre Fiori F.C.;
- 2) **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. del tesserato signor **Benedettini Giacomo**, all'epoca dei fatti Dirigente e Legale Rappresentante della Società Tre Fiori F.C., per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°** e di cui all'**art. 7, comma 2°** Reg. Disciplina, per non avere provveduto al pagamento di quanto pattuito con i signori Matias Roman Castro e Nicolas Leonel Castro, in virtù dei contratti stipulati in data 21.01.2019 e depositati presso la F.S.G.C.;
- 3) **non accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. della Società **Tre Fiori F.C.**, per le violazioni dell'**art. 3 comma 2°** Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio Dirigente e Legale Rappresentante sig. Giacomo Benedettini;
- 4) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. della Società **Tre Fiori F.C.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ex **art. 3, comma 2°** del Reg. Disciplina della F.S.G.C., in relazione alle condotte ascritte al proprio Dirigente, all'epoca dei fatti, signor Aster Casali, ed irroga, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 7, comma 6°** del Reg. Disciplina, la sanzione dell'**ammenda pari ad € 500,00**;



5) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°** Reg. Disciplina, per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti, irroga, ai sensi dell'art. 28, comma 1° Reg Disciplina, la sanzione della **deplorazione** a carico del signor **Matias Roman Castro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C.;

6) **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 1, comma 2°** Reg. Disciplina, per non avere provveduto alla restituzione del materiale tecnico alla Società Tre Fiori F.C., a seguito della rescissione del rapporto in essere tra le parti, irroga, ai sensi dell'art. 28, comma 1° Reg Disciplina, la sanzione della **deplorazione** a carico del signor **Nicolas Leonel Castro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Tre Fiori F.C..

La Commissione Disciplinare

La Segreteria
Elisa Felici